R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 239 della seduta del 6 giugno 2019.

Oggetto: Comitato della mobilità - Modifiche del regolamento di funzionamento

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Ing. Domenico Pallaria

Dirigente/i Settore/i: Ing. Giuseppe Pavone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Bilancio
D.ssa S. Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che l'articolo 10 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 "*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*" prevede:
  - l'istituzione di un "*Comitato della mobilità*", con funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi (art. 5), tariffe (art. 6) e agevolazioni tariffarie (art. 7), Piano attuativo del trasporto pubblico locale (art. 8), Programma pluriennale del trasporto pubblico locale (art. 9), nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale, fra le quali alcuni aspetti riguardanti il funzionamento dell'Osservatorio della mobilità (art. 11);
  - che il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati:
    a) dagli enti locali;
    b) dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi;
    c) dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari;
    d) dalle organizzazioni sindacali;
    e) dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale;

    e che la composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'Assessore che lo presiede;
  - che i componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso e che la Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione;
  - che la Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità.
- **che** con D.G.R. n. 111 del 30/03/2017 è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità.

RITENUTO opportuno prevedere un quorum strutturale differenziato in sede di prima e seconda convocazione.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **Di modificare** il Regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità, approvato con D.G.R. n. 111 del 30/03/2017 aggiungendo al comma 2 dell'articolo 2 le parole "*in prima convocazione e non inferiore a un terzo in seconda convocazione*".

1.- **Di prendere atto** che il testo coordinato del Regolamento sopra citato, per effetto della modifica apportata, è quello riportato in allegato.

3.- **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11/6/2019 al Dipartimento/i interessato/i **x** al Consiglio Regionale □

L'impiegato addetto

Regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità

Articolo 1. Lavori del Comitato della mobilità

1. Il Comitato della mobilità è validamente costituito quando sono in carica almeno la metà del massimo numero dei componenti previsti dalla legge, e cioè 12 componenti oltre il Presidente.

2. Il Comitato della mobilità esprime il proprio parere in adunanza collegiale. Il parere è obbligatorio nei casi prescritti dalla Legge 31 dicembre 2015, n. 35, e cioè:

a) livello dei servizi minimi (art. 5);
b) tariffe (art. 6);
c) agevolazioni tariffarie (art. 7);
d) Piano attuativo del trasporto pubblico locale (art. 8);
e) Programma pluriennale del trasporto pubblico locale (art. 9);
f) funzionamento dell'Osservatorio della mobilità (art. 11).

3. Il Comitato della mobilità può essere sentito dal Presidente per la discussione e il confronto su specifiche tematiche in materia di trasporto pubblico locale, anche al di fuori dei casi di espressione di un formale parere ai sensi del comma 1.

4. Il Comitato della mobilità è periodicamente informato dal Presidente degli aspetti rilevanti in materia di trasporto pubblico locale, almeno una volta all'anno nel corso di adunanza collegiale.

Articolo 2. Adunanza collegiale

1. L'adunanza collegiale è convocata dal Presidente del Comitato della mobilità con almeno sette giorni di anticipo. La convocazione contiene:

- il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, fissata in un giorno compreso fra il primo e il quinto giorno successivo alla prima;
- l'ordine del giorno, con la precisazione dei punti per i quali è richiesto un parere del Comitato;
- tutta la documentazione soggetta al parere del Comitato della mobilità o i riferimenti ad essa, se è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione.

2. L'adunanza collegiale è valida se è presente un numero non inferiore alla metà dei componenti in carica del Comitato della mobilità *in prima convocazione e non inferiore a un terzo in seconda convocazione*.

3. L'adunanza collegiale si tiene ordinariamente presso la sede della Cittadella regionale e, se tecnicamente possibile, sono ammesse le partecipazioni in videoconferenza con modalità comunicate nella convocazione.

4. L'adunanza collegiale è presieduta dal Presidente del Comitato della mobilità, che ne assicura l'ordinato e democratico svolgimento. In caso di assenza del Presidente, l'adunanza è presieduta dal componente più anziano.

5. Al termine della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno che prevede l'espressione di un parere, possono essere formulate più proposte di parere da sottoporre al voto dei componenti presenti. Se una proposta è votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei presenti, essa costituisce il parere del Comitato della mobilità.

6. Il dirigente generale del Dipartimento e i dirigenti dei Settori con competenze relative alla Legge 31 dicembre 2015, n. 35, hanno diritto ad assistere alle sedute dell'adunanza collegiale, senza diritto di voto. Gli stessi possono essere auditi su richiesta del Presidente del Comitato della mobilità.

Articolo 3. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra il Presidente e i componenti del Comitato della mobilità avvengono mediante posta elettronica certificata.

2. Per i componenti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica ordinaria. In tal caso tutte le comunicazioni, se inviate, si intendono consegnate al componente destinatario.

3. Tutti i componenti del Comitato della mobilità sono messi a conoscenza dei verbali delle adunanze collegiali.

4. Qualora nelle sedute non si raggiunga il quorum strutturale se ne dà immediata contestuale comunicazione ai componenti assenti.

Articolo 4. Segreteria tecnico-amministrativa

1. La segreteria tecnico-amministrativa è così composta:
   - un coordinatore individuato dal dirigente generale del Dipartimento competente, fra i dirigenti e i funzionari di adeguata professionalità dello stesso Dipartimento, che assume le funzioni di responsabile del procedimento delle attività di competenza della segreteria;
   - un componente individuato dal Presidente del Comitato della mobilità, fra i componenti della sua struttura di diretta collaborazione, di cui all'articolo 8 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
   - un componente individuato dal dirigente del Settore competente in materia di trasporto pubblico locale, fra i dipendenti dello stesso Settore.
2. La segreteria tecnico-amministrativa cura:
   - la predisposizione degli ordini del giorno e della relativa documentazione;
   - la predisposizione di relazioni illustrative al Comitato della mobilità;
   - tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni;
   - la verbalizzazione delle adunanze collegiali;
   - la predisposizione di relazioni di sintesi nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
   - la redazione degli avvisi pubblici e gli altri adempimenti formali correlati alla determinazione della composizione del Comitato della mobilità.